

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1608

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAPRILI, TECCE, SCARPA BONAZZA
BUORA, CUSUMANO e PIGNEDOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2007

Misure per lo sviluppo del settore ittico

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
CAPO I - Princìpi generali	»	6
CAPO II - Distretti ittici	»	6
CAPO III - Rapporti con le pubbliche amministrazioni ..	»	7
CAPO IV - Commercio e filiera dei prodotti della pesca.	»	8
CAPO V - Rafforzamento della filiera ittica	»	10
CAPO VI - I sostegni finanziari all'impreditoria ittica ...	»	12
CAPO VII - Fondo per lo sviluppo dell'impreditoria it- tica	»	14
CAPO VIII - Altre misure di sostegno impreditoriale al settore della pesca	»	15
CAPO IX - Attività connesse	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore della pesca è caratterizzato da un parziale sovrasfruttamento delle risorse, da una riduzione degli utili per gli imprenditori, da una forte dipendenza dall'estero e dalle politiche di sostegno. L'Italia ha mostrato, negli anni, 2000-2005, il saldo passivo più elevato nell'Unione europea - seguita da Francia e Spagna - con un disavanzo in volume, nel 2004, di 714 mila tonnellate e un *deficit* di 2.652 milioni di euro negli scambi con l'estero di pesci, molluschi e crostacei; prendendo in esame anche oli e grassi, farine e altri prodotti non destinati all'alimentazione umana, il saldo negativo raggiunge le 810.000 tonnellate e i 2.711 milioni di euro. Tutti gli indicatori di settore mostrano il carattere deficitario della bilancia ittica italiana e il peggioramento che si è avuto negli ultimi anni: dal saldo normalizzato (rapporto tra *deficit* commerciale e consistenza degli scambi), giunto al 75 per cento in volume e al 76 per cento in valore; al grado di copertura dell'*import* (*export/import*), sceso al di sotto del 15 per cento in volume e al 14 per cento in valore; dalla propensione all'*import* (*import/consumi* apparenti), arrivato a quota 67 per cento sia in volume che in valore (ciò vuol dire che il 67 per cento della domanda interna attualmente è soddisfatta da prodotto estero, contro il 58 per cento di soli cinque anni fa); al grado di autoapprovvigionamento (produzione/consumi apparenti) che, specularmente al precedente indicatore, è sceso, in termini quantitativi, dal 53 per cento nel 2000 al 43 per cento nel 2004. L'impatto socio-economico del contenimento dello sforzo di pesca e della riduzione del numero di pescherecci previsto dalle direttive comunitarie è risultato molto intenso. Negli ultimi anni, si è assistito ad un calo degli occupati nella

pesca marittima quantificabile in circa 15.600 posti di lavoro, pari ad una riduzione del 33 per cento, nel periodo 2000-2006.

L'economia ittica vive un altro paradosso del tutto peculiare: quanto maggiore è l'investimento, tanto minore è il rendimento sul lungo termine. Quando si parla di investimento, non si deve intendere il denaro, ma le imbarcazioni, gli impianti, le macchine, la tecnologia, le immobilizzazioni, insomma l'insieme delle risorse fisiche che compongono la struttura delle imprese. Nella pesca l'ambiente marino svolge un ruolo fondamentale, in quanto è caratterizzato da parametri chimico-fisici e biologici la cui variazione, provocata ad esempio dall'inquinamento delle acque, da una temperatura inferiore o superiore alla norma o da una minore disponibilità di cibo, si ripercuote sulla fauna ittica, provocando una mortalità maggiore del normale tra le specie. L'inquinamento, insomma, influisce pesantemente sull'equilibrio naturale dell'*habitat* e del sistema eco-marino e il conseguente tasso di crescita degli *stock*. Inoltre, l'esercizio dell'attività di cattura, se non razionalmente praticata, provoca il depauperamento delle risorse ittiche con effetti negativi anche su tutta l'attività ittica. Non è possibile incrementare il livello di sforzo di pesca oltre un certo limite e soprattutto forzare gli equilibri che caratterizzano ogni specie e quindi oltrepassare quella dimensione minima critica al di sotto della quale soltanto a determinate condizioni lo *stock* è in grado di rigenerarsi. Una volta superata la porzione della curva della produzione sostenibile nei vari modelli economici di utilizzazione della pesca, a causa delle differenze tra i tassi di variazione della cattura e nella crescita, il livello di sforzo deve es-

sere ridotto in misura molto forte per poter riportare il sistema in equilibrio.

Per queste ragioni, ossia per le leggi economiche, ecologiche e sociali, prime tra tutte quelle ambientali, si giustificano gli interventi regolatori degli Stati nella gestione delle risorse ed il passaggio dal libero accesso alle acque marine ad un sistema disciplinato dalle autorità competenti che cerca di preservare gli ecosistemi anche a tutela della sopravvivenza delle stesse imprese di pesca. In altre parole, anche il settore ittico, come il settore agricolo, è caratterizzato da un intenso intervento regolatore e da un sistema di finanziamento da parte della collettività: sono i termini della «politica comune» che inquadra e regola l'indirizzo e la gestione del settore.

Dal 2001 ad oggi, dopo che per più di trent'anni ci si era limitati a regolare il fatto tecnico della navigazione, lasciando al diritto comunitario (come spesso accade) la strategia complessiva di sviluppo del comparto, hanno visto luce: una nuova figura soggettiva, l'«imprenditore ittico»; le attività connesse a quella ittica principale come la ricerca e la formazione, i servizi ambientali, il pescaturismo, l'ittiturismo e la trasformazione del pescato proprio e altrui; (si tratta della legislazione di orientamento del 2001, che ha coinvolto i settori ittico (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226), forestale (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227) e agricolo (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 128)); una revisione della nuova figura soggettiva; una revisione delle attività connesse, revisione avvenuta con il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dal titolo «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; la scomparsa di un riferimento espresso ai servizi ambientali nel novero di queste ultime; una riforma degli assetti istituzionali che ha (almeno in apparenza) trasferito in parte la competenza sulla pesca marittima dallo Stato alle regioni; nuove regole

della attività (con il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153), dopo l'ultimo intervento avvenuto nel 1969; nuovo quadro di programmazione settoriale, nelle intenzioni del legislatore «adeguato» all'attuale contesto internazionale e comunitario del mercato e alle esigenze di sviluppo dei territori. Infine, ultimamente si è aggiunto un nuovo tassello alla legislazione della pesca: l'articolo 12 della legge 20 febbraio 2006 n. 96 che assimila l'ittiturismo e la pesca-turismo all'agriturismo, applicando loro la medesima disciplina.

La legislazione comunitaria, in particolare quella relativa alla nuova politica strutturale del Fondo europeo per la pesca (FEP), al nuovo regolamento sul Mediterraneo, fino alle decisioni assunte dalla Commissione internazionale per la salvaguardia dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT) per la pesca del tonno rosso, segna un vero e proprio spartiacque. È finita una fase e se ne sta aprendo un'altra finalizzata a governare il settore facendo leva sempre di più su: la tutela delle risorse ittiche, la qualità, gli aspetti igienico-sanitari, i controlli, al monitoraggio, alle sanzioni e alla lotta alla pesca illegale. Le imprese di pesca sono, dunque, chiamate a misurarsi con nuove priorità, nuovi scenari, da qui l'esigenza di riposizionarle al fine di metterle nelle condizioni di affrontare un mercato sempre più globalizzato e competitivo, nonché di fronteggiare le nuove sfide della legislazione alimentare europea, consentendo di remunerare il lavoro e l'attività attraverso la promozione ed il miglioramento della qualità. La struttura produttiva della pesca italiana è molto diversificata, ma sostanzialmente caratterizzata per circa il 70 per cento da imprese di medie, piccole e piccolissime dimensioni. Sono strutture caratterizzate da bassa efficienza gestionale, spesso sottocapitalizzate e con difficoltà di accesso al credito e scarse capacità di investimento. Un sistema radicato e diffuso sul territorio, ma caratterizzato da un rilevantissimo numero di piccole e medie cooperative che

svolgono l'attività di commercializzazione in una rete distributiva frantumata da una significativa presenza di grossisti intermediari.

Scopo del presente disegno di legge è intervenire al fine di sostenere il settore della pesca per fronteggiare le sfide del nuovo mercato.

In particolare, questa proposta è strutturata come segue:

con l'articolo 1 vengono stabilite le finalità e gli obiettivi del presente provvedimento;

l'articolo 2 disciplina nel settore della pesca i distretti di qualità già previsti per il settore agricolo;

l'articolo 3 individua i distretti ittici finalizzati ad assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche;

l'articolo 4 introduce lo strumento dei contratti di collaborazione per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria ittica locale;

l'articolo 5 introduce strumenti per preservare le tradizioni e le caratteristiche ambientali dei territori costieri;

l'articolo 6 disciplina il commercio all'ingrosso nonché la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca;

l'articolo 7 introduce gli accordi di filiera già previsti per il settore agricolo

l'articolo 8 prevede un aumento della quota di finanziamenti da destinare alla realizzazione dei contratti di programma;

l'articolo 9 è finalizzato alla promozione della cooperazione in linea con la tradizione degli altri Paesi europei;

l'articolo 10 riserva una quota alla ricerca cooperativa al fine di eliminare la di-

sparità di condizioni esistente con la ricerca universitaria;

l'articolo 11 introduce misure di sostegno creditizio e assicurativo;

l'articolo 12 estende al settore della pesca il credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate;

gli articoli 13 e 14 istituiscono il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica per favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento della competitività ed efficienza aziendale e l'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio, prevedendo altresì la necessaria copertura finanziaria;

l'articolo 15 estende il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura al settore della pesca;

l'articolo 16 introduce agevolazioni per il lavoro autonomo e l'articolo 17 estende al settore della pesca, la cassa integrazione salari degli operai agricoli;

l'articolo 18 prevede l'esenzione dell'imposta di bollo anche per il settore della pesca marittima e dell'acquacoltura;

l'articolo 19 destina gli introiti versati in entrata del bilancio dello Stato per autorizzazioni amministrative inerenti il settore della pesca all'attuazione delle azioni previste dal programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura;

l'articolo 20 introduce tra le attività connesse a quelle della pesca anche i servizi ambientali esercitati dall'imprenditore ittico.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, e ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al sostegno del sistema pesca, anche al fine dell'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attività economiche e sociali, ed è basata su criteri di sostenibilità.

CAPO II

DISTRETTI ITTICI

Art. 2.

(Distretti di pesca di qualità)

1. Si definiscono distretti di pesca di qualità i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività ittiche e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti di pesca di qualità in base a quanto stabilito al comma 1.

Art. 3.

(Distretti ittici)

1. Sono distretti ittici le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

2. Le regioni e le province autonome individuano i distretti ittici che assicurano la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità.

3. Le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici sono definite, su proposta della regione o delle regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni nazionali di categoria.

CAPO III

RAPPORTI

CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 4.

*(Contratti di collaborazione
con le pubbliche amministrazioni)*

1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione con gli imprenditori ittici nonché con le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.

2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria ittica locale, anche attra-

verso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità.

3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni ittiche, le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori ittici nonché con le organizzazioni rappresentative degli stessi che si impegnino, nell'esercizio dell'attività di impresa, ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità e del patrimonio culturale.

4. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

COMMERCIO E FILIERA DEI PRODOTTI DELLA PESCA

Art. 5.

(Fondo per gli interventi sulla filiera dei prodotti della pesca)

1. Al fine di preservare le tradizioni e le caratteristiche ambientali dei territori costieri ed incentivare la costituzione di consorzi di gestione della fascia costiera, nonché le azioni propedeutiche alla commercializzazione dei prodotti ittici tradizionali, come individuati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agri-

cole alimentari e forestali, un apposito Fondo, la cui dotazione per ciascun anno del triennio 2007-2009, ammonta a 30 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di erogazione degli incentivi di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 6.

(Commercio all'ingrosso dei prodotti della pesca e vendita al dettaglio)

1. Il commercio all'ingrosso dei prodotti della pesca è disciplinato dalla legge 25 marzo 1959, n. 125.

2. In tutti i comuni, nei quali il consumo annuo dei prodotti della pesca superi 50 tonnellate, la vendita al dettaglio dei prodotti stessi è disciplinata da apposito regolamento, da approvarsi dal competente organo regionale.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti è obbligatoria l'istituzione di un mercato per la vendita al dettaglio, e nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti di almeno due mercati per la vendita stessa.

4. È in ogni caso ammessa la vendita diretta al dettaglio da parte dei produttori, sotto l'osservanza delle norme che il regolamento comunale stabilirà in proposito.

5. Per la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca, il direttore del mercato all'ingrosso, in casi speciali, può essere autorizzato dall'autorità comunale a concedere licenze provvisorie della validità non maggiore di due giorni, anche in deroga alla disciplina vigente in materia.

CAPO V

RAFFORZAMENTO DELLA FILIERA ITTICA

Art. 7.

(Accordi di filiera)

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Programmazione negoziata)

1. Nel documento unico di programmazione e nel documento di programmazione economico-finanziaria sono definiti, per il periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca.

2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede ad individuare una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1, di cui almeno il 30 per cento è destinato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Art. 9.

(Promozione della cooperazione)

1. Allo scopo di favorire la cooperazione nel settore della pesca, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è presieduta, a rotazione semestrale, dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, membri della stessa.

2. I compiti e le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 10.

*(Ricerca effettuata
dalle strutture cooperative)*

1. Al fine di potenziare il comparto cooperativo impegnato nella ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura e in attuazione del principio di pari opportunità, per colmare la disparità di condizioni con la ricerca universitaria, il 35 per cento degli stanziamenti previsti dal programma nazionale per la pesca e l'acquacoltura per il finanziamento della ricerca scientifica applicata alla pesca, è riservato alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.

2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, i progetti di ricerca scientifica presentati dalle strutture cooperative sono finanziati sino al 100 per cento della spesa ammessa.

CAPO VI

I SOSTEGNI FINANZIARI
ALL'IMPRENDITORIA ITTICA

Art. 11.

(Misure di sostegno creditizio e assicurativo)

1. Il credito peschereccio, la definizione delle attività connesse o collaterali e le operazioni di credito peschereccio mediante l'utilizzo della cambiale pesca sono disciplinati dall'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. I finanziamenti di credito peschereccio a breve e medio termine e il privilegio legale che li assiste sono disciplinati dall'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

3. Nell'attuazione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali agisce di concerto con le regioni nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

4. Le risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni, nonché altre risorse come indicate nei programmi nazionali triennali della pesca e dell'acquacoltura, in conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, possono essere utilizzate per sostenere e promuovere strumenti di garanzia del credito, di partecipazione di capitale, di innovazione finanziaria ossia assicurativa. Anche le regioni possono promuovere analoghe misure di sostegno creditizio e assicurativo a livello locale, laddove sussistono le condizioni di equilibrio economico-finanziario.

Art. 12.

(Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate)

1. All'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: «della pesca» sono soppresse.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, all'emanazione delle disposizioni necessarie per consentire l'applicazione dell'agevolazione prevista dal presente articolo al settore della pesca marittima e dell'acquacoltura, nel rispetto delle disposizioni sugli

orientamenti degli aiuti di Stato in materia, assicurando altresì il conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca ed il conseguente utilizzo delle relative risorse finanziarie così come indicato nel programma operativo di cui agli articoli 17 e successivi del citato regolamento.

CAPO VII

FONDO PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA ITTICA

Art. 13.

(Istituzione del fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica)

1. Al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento della competitività ed efficienza aziendale e l'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio, è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica (FSII), cui sono attribuite le seguenti competenze:

a) fornitura di servizi, in particolare alle regioni ed alle altre amministrazioni pubbliche, finalizzati direttamente o indirettamente allo sviluppo delle imprese di pesca e in particolare alle cooperative e loro consorzi;

b) consulenza in materia di gestione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari;

c) promozione dell'insediamento di nuove imprese nel territorio regionale;

d) ricezione di finanziamenti e commesse, da parte dell'Unione europea e di altri organismi pubblici per attività di promozione imprenditoriale;

e) partecipazione a consorzi o altre organizzazioni che forniscono garanzie per l'accesso al credito da parte delle cooperative;

f) predisposizione di progetti di fusione ed integrazione;

g) finanziamento di specifici programmi di sviluppo aziendale mediante assunzioni di partecipazioni temporanee nel capitale.

Art. 14.

(Copertura finanziaria e gestione del FSII)

1. Il FSII opera relativamente alle azioni assegnate all'ISMEA dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per il settore ittico e, a tal fine, è ad esso destinato una specifica imputazione, non inferiore al 25 per cento delle risorse finanziarie complessive attribuite all'ISMEA dal citato decreto. Il Fondo è altresì alimentato da stanziamenti comunitari e nazionali destinati allo sviluppo delle imprese operanti nel settore della pesca.

2. Il FSII è gestito da una società di scopo, promossa dalle associazioni di categoria riconosciute. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la natura giuridica, l'articolazione e il funzionamento del FSII.

CAPO VIII

ALTRE MISURE DI SOSTEGNO IMPRENDITORIALE AL SETTORE DELLA PESCA

Art. 15.

(Imprenditoria giovanile)

1. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1068 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

Art. 16.

*(Agevolazioni in favore
del lavoro autonomo)*

1. Le disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono estese al settore della pesca marittima e dell'acquacoltura.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i destinatari del provvedimento, nonché le spese ammissibili ed i progetti finanziabili.

Art.17.

*(Disposizioni relative al lavoro
e agli ammortizzatori sociali)*

1. Le disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, è estesa al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.

Art. 18.

(Esenzione dell'imposta di bollo)

1. Al numero 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante, atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e al settore della pesca marittima e dell'acquacoltura».

Art. 19.

(Tributi speciali)

1. Alle unità da pesca non si applicano le disposizioni di cui alla tabella *D* del decreto-legge 31 luglio 1954, n.533, convertito, con modificazioni, della legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

2. Gli introiti versati in entrata del bilancio dello Stato per autorizzazioni amministrative inerenti il settore della pesca, tra cui gli importi per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche speciali, sono destinati all'attuazione delle azioni previste dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.

CAPO IX

ATTIVITÀ CONNESSE

Art. 20.

(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, in relazione ai servizi ambientali esercitati dall'imprenditore ittico)

1. All'articolo 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis.* l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero».

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«*3-bis.* Gli interventi di gestione attiva finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici

e alla tutela dell'ambiente costiero sono specificatamente finanziati nell'ambito del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154».

